

Adottato con deliberazione C.C. n. 15 del 20.03.2007 - Modificato con deliberazione C.C. n. 08 del 27.03.2008
Modificato con deliberazione C.C. n. 92 del 22.12.2008 - Modificato con deliberazione C.C. n. 04 del 24.02.2010
Modificato con deliberazione C.C. n. 95 del 22.12.2010 - Modificato con deliberazione C.C. n. 38 del 08.06.2011
Modificato con deliberazione C.C. n. 04 del 22.02.2012 - Modificato con deliberazione C.C. n. 53 del 01.08.2012
Modificato con deliberazione C.C. n. 03 del 23.03.2020



COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446, e dell'art. 50 della L. 27/12/97, n. 449, ed in osservanza dei principi contenuti nella Legge 27.7.2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi adottati dal T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 15/12/97 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.

2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

4. Restano salve ed in vigore tutte le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno, con la sola eccezione dei Regolamenti che vengono abrogati ai sensi del successivo art. 33.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

2. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

3. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

ARTICOLO 3 – REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare specifico Regolamento, comunque compatibile con i criteri generali stabiliti nel presente atto; ove non venga adottato il suddetto Regolamento e per quanto non regolamentato, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché alle disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 4 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLE TARIFFE E DEI CANONI

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, le aliquote dei tributi, e le eventuali detrazioni ad essi collegate, i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinati con apposita delibera della Giunta comunale, così da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio.

2. In particolare per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi

3. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di

mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

4. In presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi, rispetto a quelli preventivati in sede di formazione del bilancio, il Comune può modificare durante l'esercizio le tariffe ed i prezzi pubblici, nei limiti stabiliti dal comma 1 bis dello articolo 54 del D. lgs. 446/97.

ARTICOLO 5 – AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale negli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari con le modalità previste dai rispettivi regolamenti comunali che disciplinano i singoli tributi.

3. Tali agevolazioni competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Al venir meno di queste condizioni i contribuenti interessati dovranno informare il Comune di Andora.

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

ARTICOLO 6 - FORME DI GESTIONE

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:

- a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi artt. 24 - 28 della L. 8-6-1990, n. 142;
- b) affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

- c) affidamento agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
- d) affidamento a società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
- e) affidamento a società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 446/1997, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

3. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle singole entrate, sulla base dei criteri dettati al riguardo dall'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in conformità alle altre disposizioni di legge disciplinanti la materia.

4. La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

5. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

ARTICOLO 7 – SOGGETTI RESPONSABILI DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE IN CASO DI GESTIONE DIRETTA

1. Sono responsabili della gestione delle entrate i funzionari nominati dalla Giunta comunale secondo le modalità previste nelle leggi disciplinanti i singoli tributi.

2. In particolare, il funzionario responsabile di cui al precedente comma, cura:

- 1. tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie; rateizzazioni);
- 2. appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- 3. sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;

4. cura il contenzioso tributario e sta in giudizio davanti alle Commissioni Tributarie;
5. esercita il potere di autotutela;
6. dispone i rimborsi;
7. in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente la regolarità attività svolta dal concessionario, in modo che la stessa risulti conforme alle prescrizioni di legge ed a quelle regolamentari, nonché alle disposizioni dettate dal contratto d'appalto;
8. compie ogni altra attività di gestione, non riservata agli organi istituzionali del Comune;
9. assume le iniziative atte a facilitare l'adempimento da parte dei soggetti obbligati, mettendo a loro disposizione modelli, stampati, regolamenti.
10. esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

3. In caso di affidamento mediante convenzione a società per azioni (di cui alla lettera c) del precedente articolo) tutte le funzioni ed attività di gestione, comprese quelle di riscossione, liquidazione, accertamento, di tutte le entrate tributarie comunali faranno capo alla medesima società. Il soggetto gestore svolgerà le proprie funzioni con tutti i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano all'Amministrazione comunale; lo stesso individuerà, secondo la propria organizzazione, il Funzionario responsabile di ciascun tributo o altra entrata affidatagli in gestione.

ARTICOLO 8 – SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei singoli settori o servizi nominati dal Sindaco ed ai quali dette entrate risultino affidate dalla Giunta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o atto equivalente.

ARTICOLO 9 – ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE ENTRATE

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo degli adempimenti posti a carico dei soggetti obbligati, emettendo eventuali atti di liquidazione o di accertamento.

2. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile, qualora riscontri inadempimenti o comportamenti irregolari, compatibilmente con le esigenze del proprio ufficio, prima di emettere provvedimento di recupero o sanzionatori, invita il soggetto obbligato a fornire chiarimenti, entro un termine non inferiore a 15 giorni.

3. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, improntati anche al principio della buona fede.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dallo stesso.

5. La Giunta comunale, annualmente, predispone un piano di indirizzo dell'attività di accertamento dell'Ufficio Tributi, tenuto conto dell'attività obbligatoria del predetto Ufficio e le risorse personali e strumentali disponibili.

ARTICOLO 10 – INTERRELAZIONI TRA SERVIZI ED UFFICI COMUNALI

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dai Responsabili preposti alla gestione delle entrate.

2. I soggetti che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o di ricezione di dichiarazioni di inizio attività di qualsiasi tipologia, gli uffici SUAP e SUE, gli uffici titolati al rilascio di autorizzazioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari, e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini tributari sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, con modalità da concordare.

3. Può essere richiesto agli uffici comunali la collaborazione nell'invio di note informative e questionari predisposti dall'ufficio tributi.

ARTICOLO 11 – RAPPORTI CON I CITTADINI

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

3. Presso gli uffici competenti e presso l'accoglienza vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

ARTICOLO 12 – DIRITTO DI INTERPELLO

1. Il soggetto interessato può inoltrare per iscritto al Comune istanza di interpello in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo, qualora vi siano obiettive condizioni di

incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse, fornendo ivi la soluzione che egli intenda adottare. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione di termini di prescrizione.

2. Il funzionario responsabile, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta e motivata, da comunicare al richiedente mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 5 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

3. L'interpello deve essere rigettato se il caso sottoposto è stato oggetto di circolari o di risoluzioni ministeriali.

4. La risposta vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. L'efficacia della risposta si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 2, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

5. Eventuali atti impositivi e sanzionatori emanati in difformità dalla risposta, senza che nel frattempo siano intervenute variazioni legislative, sono da ritenersi nulli.

6. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 2.

7. Qualora intervengano variazioni legislative concernenti la fattispecie oggetto dell'interpello nel periodo intercorrente fra la risposta e l'emissione di un atto impositivo, qualora il contribuente si sia uniformato alla risposta del comune, non si applicano sanzioni a carico del contribuente.

8. Il Comune è tenuto a dare risposta esplicita alla istanza di interpello nel termine indicato nel comma 2. In caso di mancato rispetto del termine suddetto oppure di risposta diversa da quella data in precedenza, il Comune recupera l'imposta eventualmente dovuta con i relativi interessi, senza l'irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico eventualmente prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello.

ARTICOLO 13 – ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, ferme restando le disposizioni vigenti, il responsabile del servizio dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

4. I messi possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale ed il superamento di un esame di idoneità.

5. Il Dirigente o, qualora la figura rivesta anche le funzioni di responsabile del settore tributi, il Segretario Generale può attribuire, verificati tutti i requisiti di cui al comma precedente, le funzioni di messo notificatore anche al responsabile del servizio Tributi.

6. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5,

lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

7. Il comune con provvedimento adottato dal funzionario responsabile del servizio competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, iscritti all'albo di cui all'articolo 53, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

7 bis. I poteri di cui al comma 6 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.

8. Le funzioni di cui al comma 6 sono conferite ai dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, ed il superamento di un esame di idoneità.

9. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso, né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

10. Le spese di notifica sono poste a carico del destinatario nella misura stabilita dal ministero delle finanze o dalla legge.

ARTICOLO 14 – ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile:

- a) individuare il debitore (persona fisica o giuridica);
- b) determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal Responsabile del servizio. Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario al solo fine dell'accertamento dell'entrata.

3. Per la notifica degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie del comune, ferme restando le disposizioni vigenti, il responsabile del servizio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori con le modalità di cui all'articolo precedente.

4. Gli atti di invito al pagamento delle entrate patrimoniali devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli atti devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione dell'entrata. Si applicano le disposizioni dell'art. 25bis del presente Regolamento.

ARTICOLO 15 – SANZIONI E INTERESSI NELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria in materia di entrate tributarie il funzionario responsabile deve far riferimento a quanto stabilito dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, per le entrate tributarie e alle altre disposizioni di legge per le entrate aventi natura patrimoniale, applicando per queste ultime i principi del procedimento dettato dalla legge 689 del 1981.

2. Non si procede all'applicazione di sanzioni quando la violazione riveste carattere formale, intendendosi tale la violazione che non incide né sul debito di imposta che sulla attività di accertamento del Comune.

3. Ai soli fini dell'attività di accertamento, la misura annua degli interessi è identificata con il tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

TITOLO III

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

ARTICOLO 16 – CONTENZIOSO E TUTELA GIUDIZIARIA

1. Compete alla Giunta comunale la costituzione in giudizio del Comune. Nelle controversie che riguardino tributi e/o imposte comunali la rappresentanza del Comune in giudizio compete per legge al funzionario responsabile dell'imposta o del tributo.

2. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico, ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Funzionario può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno, con provata esperienza nella specifica materia.

3. In caso di gestione diversa da quella diretta da parte del Comune l'eventuale insorgenza di controversie amministrative o giurisdizionali inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere dal soggetto gestore comporterà l'assunzione a carico dello stesso di tutti gli oneri, economici e non, relativi a dette controversie; legittimato a stare in giudizio sarà lo stesso soggetto gestore che, pertanto, subentrerà al Comune nel contenzioso.

ARTICOLO 17 – AUTOTUTELA

1. Il funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

- a) all'annullamento od alla sospensione totale o parziale, dei propri atti ritenuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;

2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

3. In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento nei casi di palese illegittimità dell'atto, quali, a titolo esemplificativo:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova dei pagamenti eseguiti anche da terzi nei termini di scadenza;
- d) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati;
- f) errore sul presupposto del tributo;
- g) evidente errore logico;
- h) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- i) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile da parte dell'Amministrazione.

4. Non si applica l'autotutela su provvedimenti oggetto di giudicato definitivo.

ARTICOLO 18 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE – FINALITA'

1. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è possibile avvalersi dell'istituto dell'accertamento con adesione, rivolgendo apposita istanza all'Ufficio Tributi del Comune secondo la procedura dettata dal presente Regolamento.

ARTICOLO 19 – AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento con adesione potrà riguardare anche una sola parte degli oggetti per i quali è in corso l'attività di controllo fiscale. La definizione in contraddittorio è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.

2. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali la obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

3. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dei commi 1 e 2, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni, oltre all'eventuale periodo di sospensione feriale, dalla data di presentazione dell'istanza medesima, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo.

ARTICOLO 20 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DEFINIZIONE

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura del Servizio tributi, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente sottoposto ad attività istruttoria di accertamento;
 - c) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, qualora la notifica stessa non sia preceduta dall'invito di cui al successivo articolo 21 del presente regolamento.

ARTICOLO 21 – PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL SERVIZIO TRIBUTI

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso un invito a presentarsi in cui sono specificati il tributo e il periodo di imposta oggetto di accertamento, e viene indicato il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso. La partecipazione del contribuente al procedimento non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito non è sanzionabile.

ARTICOLO 22 – PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente sottoposto ad attività istruttoria di accertamento può chiedere al Servizio tributi, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale adesione.

2. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, qualora riscontri elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione all'Ufficio Tributi, che ne rilascia ricevuta.

3. L'impugnazione dell'avviso di accertamento innanzi la Commissione Tributaria comporta rinuncia all'istanza di definizione.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, il Funzionario responsabile formula, anche telefonicamente o in via telematica, l'invito a presentarsi di cui al comma 1 del precedente articolo 20.

5. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora il servizio tributi lo abbia in precedenza già invitato a concordare per il medesimo tributo e anno di imposta, con esito negativo.

ARTICOLO 23 – EFFETTI DELL’INVITO A PRESENTARSI

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell’invito comporta rinuncia alla definizione dell’accertamento con adesione; eventuali motivate richieste di differimento sono prese in considerazione solo se avanzate entro la data suddetta.

2. La mancata comparizione del contribuente o l’esito negativo del concordato, deve risultare da apposito processo verbale allegato al medesimo atto di accertamento.

ARTICOLO 24 – EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. L’adesione si perfeziona con la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione, con obbligo di pagamento entro il termine di legge di 20 giorni. In mancanza, il Comune provvederà nei modi ordinari alla riscossione coattiva dell’importo accertato, come definito a seguito di adesione, comprensivo di sanzioni ed interessi.

2. L’accertamento con adesione, perfezionato come disposto al comma precedente, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.

3. La copia dell’atto di accertamento con adesione di spettanza del contribuente viene consegnato all’interessato quando lo stesso consegna all’ufficio la documentazione di cui al successivo comma 8.

Il verbale di accertamento viene consegnato al contribuente quando lo stesso consegna all’ufficio la documentazione di cui al successivo comma 8.

4. Gli importi **complessivi** dovuti in forza dell’adesione (anche per annualità diverse purché riferite al medesimo accertamento) sono rateizzabili, su richiesta del contribuente, per importi inferiori ad € 50.000, comprensivi di imposte, interessi e sanzioni, nel numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, per importi pari o superiori ad € 50.000 comprensivi di imposte, interessi e sanzioni, nel numero massimo di dodici rate trimestrali di pari importo, ovvero per importi pari o superiori ad € 100.000,00 comprensivi di imposte, interessi e sanzioni, nel numero massimo di quarantotto rate trimestrali di pari importo. In caso di ricorso la rateizzazione può essere concessa alle condizioni di cui al successivo articolo 27, comma 1 quinquies.

4bis. Le rateizzazioni di cui al comma precedente sono applicate anche quando per accertamenti diversi per imposta e/o annualità le somme da pagare raggiungono complessivamente gli importi ivi indicati, purché tutti definiti con la procedura di adesione.

5. In ogni caso per la rateizzazione di importi pari o superiori ad € 25.000 è sempre subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria a prima escussione o fidejussione bancaria.

6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano gli interessi al saggio di interesse

legale, maggiorato del 2% annuo. L'ammontare degli interessi dovuto è determinato nel verbale di accertamento con adesione.

7. In caso di pagamento rateale, il contribuente deve versare, entro venti giorni dalla data di redazione dell'atto di adesione, solo l'importo della prima rata; l'importo delle rate successive, maggiorato degli interessi, sarà versato con cadenza trimestrale.

8. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del pagamento, il contribuente deve far pervenire all'ufficio copia del relativo attestato e, in caso di pagamento rateale, copia dell'attestato di versamento della prima rata e la documentazione, in originale, attinente la garanzia rilasciata dall'ente fideiussore.

8bis. In caso di mancato pagamento della prima rata entro la data di scadenza e di mancata presentazione della fidejussione laddove richiesta nel termine di cui al comma precedente non si perfeziona l'accertamento con adesione e quindi la somma da iscriversi a ruolo rimane quella dell'accertamento con sanzioni intere, salvo che, nei termini di legge il contribuente presenti ricorso in Commissione tributaria.

9. In caso di mancato pagamento di due rate successive alla prima anche non consecutive:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) il carico non può più essere rateizzato.

TITOLO IV

RISCOSSIONE E RIMBORSI

ARTICOLO 25 – RISCOSSIONE

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione volontaria delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del Servizio di riscossione tributi, ovvero in forma diretta dal Comune nei modi consentiti dalla legge.

2 La riscossione coattiva dei **tributi** viene effettuata, a discrezione dell'Ufficio Tributi, con la procedura prevista dal D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4 dello articolo 52 del D.Lgs. 446/97.

3. L'atto di riscossione coattiva dei tributi il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

4. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.

5. Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di contabilità.

6. Agli agenti contabili si applicano le disposizioni previste dall'art. 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per cui tutti i soggetti di cui all'art. 93, comma 2 del medesimo decreto, entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:

- a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
- b) la lista per tipologie di beni;
- c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
- d) la documentazione giustificativa della gestione;
- e) i verbali di passaggio di gestione;
- f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;

g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con il regolamento previsto dall'articolo 160 del D.Lgs. 267/2000.

7. In caso di gestione diversa da quella diretta da parte del Comune la riscossione delle entrate tributarie (sia spontanea che coattiva) è effettuata dal soggetto gestore con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali e, in base a convenzione, potranno essergli affidate tutte le altre entrate del Comune, comprese quelle derivanti dalle sanzioni amministrative. Al soggetto gestore, a seguito di apposita convenzione con il Comune, potrà essere affidata anche la riscossione sia spontanea che coattiva delle entrate patrimoniali quali, al solo fine esemplificativo, le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, affitti, canoni, rette scolastiche, ecc.

8. La riscossione coattiva delle **altre entrate** viene effettuata, a discrezione dell'Ufficio Responsabile, con la procedura prevista dal D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4 dello articolo 52 del D.Lgs. 446/97.

ART. 25 BIS –ATTI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E ATTI FINALIZZATI ALLA RISCOSSIONE DI ENTRATE PATRIMONIALI

1. L'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 1, comma 691, della legge n. 147 del 2013, nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150.

2. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

3. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, di cui agli artt. 18 e seguenti del presente Regolamento, relativo all'accertamento con adesione, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato.

4. Nei casi di cui al comma precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di perfezionamento della notifica.

ART. 25 TER –MODALITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. Gli atti di cui al comma 1 dell'art. 25 bis acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

3. L'esecuzione è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico degli atti di cui al comma 1 al soggetto legittimato alla riscossione forzata; il periodo di sospensione è ridotto a centoventi giorni ove la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato.

4. la sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

5. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa con raccomandata semplice o posta elettronica il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione

6. L'esecuzione forzata avviene nelle forme e nei modi previste dall'art. 1, commi 792,793,794 e 795 della legge 160/2019 e ss.mm. e ii.

7. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto di cui al comma 792 è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. Per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni.

ARTICOLO 26 – SOSPENSIONE O DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI

1. Con deliberazione di Giunta comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di

contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico.

ARTICOLO 27 – DILAZIONE DEI VERSAMENTI PER CASI INDIVIDUALI ED ECCEZIONALI – ENTRATE TRIBUTARIE

1. Ai sensi dello articolo 19 del DPR 602 del 29.09.1973 1973, l'ufficio, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme a debito contenute in avvisi di accertamento o altre intimazioni di pagamento, fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili.

1bis. Se l'importo dovuto è superiore ad € 100.000,00 l'ufficio, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme a debito contenute in avvisi di accertamento o altre intimazioni di pagamento, fino ad un massimo di centoquarantaquattro rate mensili.

1ter. Le rateizzazioni di cui ai commi precedenti sono applicate anche quando per accertamenti diversi per imposta e/o annualità le somme da pagare raggiungono complessivamente gli importi ivi indicati, purché tutti definiti con la procedura di acquiescenza, ovvero in parte con la procedura di accertamento con adesione ed in parte con acquiescenza.

1quater. Se l'importo dovuto è superiore ad euro 25.000,00, il riconoscimento di tali benefici è sempre subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria a prima escussione o fidejussione bancaria.

1quinques. Qualora la rateizzazione venga richiesta a seguito di ricorso il pagamento comprensivo di imposte, interessi e sanzioni potrà essere dilazionato fino ad un massimo di trentasei rate mensili per importi pari o superiori ad € 50.000,00 e fino ad un massimo di 12 rate mensili per importi fino ad € 50,000,00.

2. La situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà è dimostrata sulla scorta dei dati reddituali del soggetto messi a disposizione dell'ufficio a cura del contribuente;

2bis. La rateizzazione avviene senza spese per il Comune. Le spese che dovrebbe sostenere il Comune sono poste a carico del contribuente.

3. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva

4. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico non può più essere rateizzato.

5. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese .

6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi del comma 1, si applicano gli interessi al saggio di interesse legale, maggiorato del 2% annuo. L'ammontare degli interessi dovuto è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.

7. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, il fidejussore non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità del fidejussore stesso, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore.

ARTICOLO 27 BIS – DILAZIONE DEI VERSAMENTI PER CASI INDIVIDUALI ED ECCEZIONALI – ENTRATE PATRIMONIALI

1. Il Comune, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

2. La situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà è dimostrata sulla scorta dei dati reddituali del soggetto messi a disposizione dell'ufficio a cura del contribuente;

3. La rateizzazione avviene senza spese per il Comune. Le spese che dovrebbe sostenere il Comune sono poste a carico del contribuente.

4. La rateizzazione è mensile e gli importi devono essere pagati a scadenze fisse stabilite dall'ufficio che concede la rateizzazione

5. Alla rateizzazione si applicano gli interessi nella misura del saggio di interesse legale, maggiorato del 2% annuo

6. Gli uffici possono concedere dilazioni maggiori nella durata e minori negli importi delle rate solo per i casi seguiti ed evidenziati dai servizi sociali.

ARTICOLO 28 – CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili. La verifica di esigibilità del credito riguarda le condizioni di insolvibilità del debitore che devono essere illustrate e motivate nella relazione del rendiconto.

2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento dei termine di prescrizione.

3. Alla chiusura dell'esercizio i Responsabili dei servizi, ciascuno per la parte di propria competenza, segnalano al Responsabile del servizio finanziario l'entità dei crediti di difficile esazione. L'impiego del risultato finale di amministrazione (avanzo di amministrazione) è condizionato fino alla concorrenza dell'importo di tali crediti. Il vincolo sull'impiego dell'avanzo di amministrazione è indicato nel rendiconto dell'ente.

ARTICOLO 29 – RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate per i tributi comunali e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, salva diversa previsione di legge. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, salvo che non sia diversamente stabilito da altre disposizioni di legge.

2. La misura annua degli interessi è identificata con il tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno dell'eseguito versamento.

3. Il Responsabile dei tributi che riceve una domanda di rimborso è tenuto preventivamente a verificare la regolarità di tutti i pagamenti del contribuente dovuti al Comune, compresi quelli di carattere patrimoniale. Nel caso in cui il contribuente risulti moroso, le somme vengono trattenute a compensazione di quanto dovuto dal contribuente ad altro titolo e vengono accertate con atto formale.

ARTICOLO 30 – CREDITI DI MODESTA ENTITA'

1. Per le entrate tributarie, si applicano le vigenti norme regolamentari, per effetto delle quali non si eseguono versamenti né rimborsi d'importo inferiore ai limiti minimi già stabiliti nei rispettivi regolamenti.

ARTICOLO 31 – COMPENSAZIONI DI ENTRATE

1. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune, previo riconoscimento da parte del Comune della loro esigibilità, e previa comunicazione da effettuarsi a cura del contribuente prima della scadenza del proprio debito di imposta.

2. La compensazione deve essere accertata con provvedimento del responsabile del Servizio in cui vanno indicati i capitoli di spesa e di entrata interessati. Il provvedimento è trasmesso al responsabile del servizio finanziario che lo regolarizza contabilmente secondo la vigente normativa.

3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo e per i tributi imposte e tasse versati alle concessionarie per la riscossione dei tributi comunali.

4. Il Comune compensa le somme di cui è creditore nei confronti dei propri contribuenti/utenti con qualsiasi tipo di somma di cui è debitore (es contributi, rimborsi, fondi, etc).

5. A tal fine ciascun ufficio prima di procedere a qualsiasi tipo di erogazione di somme in denaro, verifica presso gli altri uffici comunali se il soggetto creditore sia a sua volta debitore per tributi, rette, sanzioni, e quant'altro.

6. Qualora la verifica desse esito positivo, le somme dovute vengono compensate d'ufficio fino alla concorrenza del credito.

ARTICOLO 32 – ACCOLLO

1. L'utente può incaricare un soggetto terzo di effettuare il versamento dei propri tributi.

2. Sia il contribuente che l'incaricato sono responsabili in solido del pagamento nei confronti del comune e devono comunicare all'ufficio tributi, entro 30 giorni dalla scadenza di pagamento, le loro generalità nonché gli importi dei tributi accollati.

TITOLO IV

NORME FINALI

ARTICOLO 33 – NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. E' abrogato il Regolamento per l'accertamento con adesione adottato con delibera C.C. n. 107 del 28.12.1998.

3. Il presente Regolamento costituisce norma generale per quanto riguarda tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali; costituiscono invece norme speciali, e quindi con carattere di prevalenza, quelle dei regolamenti comunali disciplinanti particolari tipi di entrate.

4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali concessionari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15/12/97 n. 446.

ARTICOLO 34 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

SOMMMARIO

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI	1
TITOLO I	1
DISPOSIZIONI GENERALI	1
ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	1
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONE DELLE ENTRATE	2
ARTICOLO 3 – REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE	2
ARTICOLO 4 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLE TARIFFE E DEI CANONI	2
ARTICOLO 5 – AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI	3
TITOLO II	3
GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE	3
ARTICOLO 6 - FORME DI GESTIONE	3
ARTICOLO 7 – SOGGETTI RESPONSABILI DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE IN CASO DI GESTIONE DIRETTA	4
ARTICOLO 8 – SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE	5
ARTICOLO 9 – ATTIVITA’ DI CONTROLLO DELLE ENTRATE	5
ARTICOLO 10 – INTERRELAZIONI TRA SERVIZI ED UFFICI COMUNALI	6
ARTICOLO 11 – RAPPORTI CON I CITTADINI	6
ARTICOLO 12 – DIRITTO DI INTERPELLO	6
ARTICOLO 13 – ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	8
ARTICOLO 14 – ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE	9
ARTICOLO 15 – SANZIONI E INTERESSI NELLE ENTRATE TRIBUTARIE	10
TITOLO III	11
CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI	11
ARTICOLO 16 – CONTENZIOSO E TUTELA GIUDIZIARIA	11
ARTICOLO 17 – AUTOTUTELA	11
ARTICOLO 18 – ACCERTAMENTO CON ADESIONE – FINALITA’	12
ARTICOLO 19 – AMBITO DI APPLICAZIONE DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE	12
ARTICOLO 20 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DEFINIZIONE	13
ARTICOLO 21 – PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL SERVIZIO TRIBUTI	13
ARTICOLO 22 – PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE	13
ARTICOLO 23 – EFFETTI DELL’INVITO A PRESENTARSI	14
ARTICOLO 24 – EFFETTI DELLA DEFINIZIONE	14
TITOLO IV	16
RISCOSSIONE E RIMBORSI	16
ARTICOLO 25 – RISCOSSIONE	16
ART. 25 BIS –atti di accertamento tributario e atti finalizzati alla riscossione di entrate patrimoniali ...	17
ART. 25 TER –MODALITA’ DI RISCOSSIONE COATTIVA	18
ARTICOLO 26 – SOSPENSIONE O DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI	18
ARTICOLO 27 – DILAZIONE DEI VERSAMENTI PER CASI INDIVIDUALI ED ECCEZIONALI – ENTRATE TRIBUTARIE	19
ARTICOLO 27 BIS – DILAZIONE DEI VERSAMENTI PER CASI INDIVIDUALI ED ECCEZIONALI – ENTRATE PATRIMONIALI	20
ARTICOLO 28 – CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE	21
ARTICOLO 29 – RIMBORSI	21
ARTICOLO 30 – CREDITI DI MODESTA ENTITA’	21
ARTICOLO 31 – COMPENSAZIONI DI ENTRATE	22
ARTICOLO 32 – ACCOLLO	22
TITOLO IV	23
NORME FINALI	23
ARTICOLO 33 – NORME FINALI	23
ARTICOLO 34 – ENTRATA IN VIGORE	23
SOMMMARIO	24

